



Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione

DELIBERA N. 21 del 6 agosto 2026

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITA'
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'articolo 21, comma 12 che prevede l'istituzione di un comitato con la partecipazione delle parti sociali per decidere sui provvedimenti adottati dal centro per l'impiego ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTA la delibera n. 18 del 26 luglio 2017 del Consiglio di Amministrazione Anpal che istituisce il Comitato per i ricorsi di condizionalità in seno all'ANPAL di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTO il decreto legge n. 75 del 22 giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 10 agosto 2023 e, in particolare, l'articolo 3, commi 1 e 2, che prevede, tra l'altro, l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni svolte dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la soppressione di ANPAL a decorrere dalla medesima data;

VISTO il DPCM n. 230 del 22 novembre 2023 di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione, entrato in vigore in data 1 marzo 2024, che all'articolo 26 definisce le funzioni della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione;

VISTO il DPCM 28 dicembre 2023, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 16 gennaio 2024 al n. 61, con il quale viene conferito, al dott. Massimo Temussi, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto n. 409 del 14 novembre 2024 del Direttore della Direzione generale delle politiche

attive del lavoro, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istitutivo del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del D. Lgs 14 settembre 2015, n. 150 in seno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (da qui in avanti Comitato) e in particolare, l'art. 1 che definisce la composizione del Comitato;

VISTO il DPCM del 23 dicembre 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 31 gennaio 2025 al n. 85, con il quale viene conferito, al dott. Massimo Temussi, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto n. 38 del 13 febbraio 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di nomina dei componenti del Comitato;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29 del 7 marzo 2025 che individua gli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali attribuendo alla Divisione V della Direzione generale delle Politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione la gestione del Comitato ricorsi condizionalità, ex art. 21, comma 12, Dlgs. n. 150/2015;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2025 del Comitato per i ricorsi di condizionalità recante l'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato, delle indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato, del modulo di presentazione dei ricorsi al Comitato, dei criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato;

VISTO il decreto n. 270 del 13 giugno 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di conferimento dell'incarico di titolarità della Divisione V al dott. Alessandro Gaetani;

VISTO il decreto n. 306 del 09 luglio 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di sostituzione dei componenti del Comitato;

CONSIDERATA l'esigenza di dotarsi di criteri univoci e trasparenti per la valutazione dei ricorsi, così come discusso e deciso nelle riunioni del 23 marzo 2026, 21 aprile 2026, 19 maggio 2026, 5 giugno 2026 e 20 luglio 2026, come risultanti dai rispettivi verbali n. 15, n. 18, n. 21, n. 23 e n. 26, conservati agli atti;

TENUTO CONTO che il dott. Alessandro Gaetani in qualità di membro supplente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in seno al Comitato, assume le funzioni di Presidente del Comitato

stesso in sostituzione del membro titolare dott. Massimo Temussi

DELIBERA

l'approvazione del documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015", dando atto che il testo aggiornato (allegato 1 alla presente deliberazione) ne costituisce la versione vigente;

l'approvazione del "Modulo di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015", dando atto che il testo aggiornato (allegato 2 alla presente deliberazione) ne costituisce la versione vigente.

Restano invariati il "Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015" e le "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015", rispettivamente allegato 1 e allegato 2 alla Delibera n. 1 del 22 maggio 2025.

La presente delibera è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Così deciso, Roma, 6 agosto 2026.

Siglato
Il Dirigente
Alessandro Gaetani

Il Presidente
Massimo Temussi



Firmato digitalmente da
TEMUSSI MASSIMO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art.21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150

Sulla base della casistica dei ricorsi pervenuti, il Comitato ritiene utile ed opportuno esplicitare i criteri cui si è attenuto e si atterrà, nella valutazione degli stessi in relazione ai sottoelencati punti.

1. Modalità di convocazione degli utenti da parte del Centro per l'Impiego

Si considera valida la convocazione effettuata a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo PEC, qualora l'utente sia in possesso di una casella di posta elettronica certificata.

Per quanto riguarda la convocazione tramite raccomandata A/R si considera valida se inviata all'indirizzo di domicilio o all'indirizzo di residenza, se non si indicato un diverso indirizzo di domicilio, presente in domanda NASpl o DIS-COLL, ovvero a quello successivamente comunicato dall'interessato al Cpl e all'INPS in caso di successivo cambio di residenza e domicilio.

Viene considerata, altresì, valida la convocazione concordata dall'utente con l'operatore del Centro per l'Impiego in sede di sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato o in occasione di successivi incontri e di cui sia data evidenza mediante sottoscrizione, da parte dell'utente, di un documento recante gli estremi della convocazione, copia del quale deve essere consegnata all'utente a titolo meramente ed esclusivamente informativo.

Si ritengono, inoltre, valide le comunicazioni effettuate per il tramite degli applicativi in uso dei singoli sistemi regionali/delle singole Regioni (es. sms, mail, ecc.).

Si considerano, altresì, valide le comunicazioni effettuate dai Centri per l'Impiego ai contatti verificati in sede di iscrizione alla Piattaforma SIISL. In caso di domanda NASpl/DIS-COLL patrocinata o intermediata si ritengono, comunque, valide le comunicazioni effettuate anche presso i contatti del Patronato o dell'intermediario abilitato ove siano gli unici e/o ultimi contatti forniti ai sistemi informativi del Ministero o delle Regioni.

2. Provvedimento sanzionatorio

Il provvedimento sanzionatorio del Cpl deve indicare in maniera chiara la tipologia e la gradualità della sanzione applicata e deve contenere l'informativa circa i termini e le modalità per la presentazione di un eventuale ricorso, così come previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 241/1990 e *s.m.i.*. In particolare, il provvedimento deve recare l'informazione circa la possibilità, per l'interessato, di ricorrere al Comitato per i ricorsi di condizionalità, ai sensi dell'articolo 21, comma 12, d.lgs. 150/2015, entro il termine di trenta giorni, con le modalità previste dall'all. 2 "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015", o all'autorità giudiziaria competente.

L'adozione del provvedimento sanzionatorio deve essere tempestivamente notificata all'utente preferibilmente secondo le medesime modalità indicate al punto 1.

3. Termini per la presentazione del ricorso

Il termine per la presentazione del ricorso decorre dalla data di notificata del provvedimento sanzionatorio, con le modalità di cui al punto 1. Nel caso in cui il provvedimento non sia stato notificato, ovvero non sia stato notificato con le suddette modalità, il Comitato computerà il termine per la presentazione del ricorso a partire dal giorno in cui il ricorrente sia venuto a conoscenza del provvedimento medesimo.

L'avvenuta presentazione del ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio costituisce prova dell'avvenuta conoscenza dello stesso.

4. Giustificato motivo

Come già affermato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota n. 3374 del 4 marzo 2016, il giustificato motivo di assenza alle convocazioni o di mancata partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro ricorre nei seguenti casi:

- a) documentato stato di malattia o di infortunio;
- b) servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
- c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione obbligatoria previsti dalla legge;
- d) citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire da parte del magistrato;
- e) gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
- f) casi di limitazione legale della mobilità personale;
- g) ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo.

A titolo meramente esemplificativo, fatta salva l'assoluta discrezionalità del Comitato nel valutare le singole motivazioni addotte in sede di ricorso, nella definizione delle casistiche di cui alla lettera g) si ritiene possano rientrare i casi di:

- permanenza in strutture o residenza protette, debitamente documentate mediante attestazione che indichi il periodo di permanenza e l'effettivo impedimento all'utilizzo del telefono cellulare e della posta elettronica;
- attivazione di una qualsiasi forma di tirocinio debitamente documentata;
- partecipazione a percorsi di istruzione o formazione debitamente documentata;
- impedimento debitamente documentato nei collegamenti da remoto quando l'appuntamento preveda tale modalità (esempio: tempestiva comunicazione da parte del

ricorrente, a mezzo mail, ai servizi per il lavoro attestante richiesta di supporto per le problematiche di collegamento, etc.).

Con riferimento all'offerta di lavoro congrua, il giustificato motivo di rifiuto ricorre nelle ipotesi di cui alle lett. a), b), c), e), f) di cui sopra e in caso di ogni comprovato impedimento oggettivo o causa di forza maggiore, documentati o certificati, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di accettare l'offerta di lavoro congrua.

4.1 Termini di comunicazione del giustificato motivo

Come già affermato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 3374 del 4 marzo 2016, le ipotesi che giustificano l'assenza alle convocazioni o di mancata partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro devono essere comunicate e documentate, di regola, entro la data e ora stabilite per l'appuntamento, e comunque entro e non oltre il giorno successivo alla data prevista.

Qualora l'impedimento — anche in considerazione delle modalità di comunicazione indicate dal Centro per l'Impiego — non consenta all'interessato la comunicazione del giustificato motivo di assenza, la comunicazione andrà resa, di norma, entro il giorno successivo al venir meno dell'impedimento stesso.

4.2 Modalità di comunicazione del giustificato motivo

La comunicazione del giustificato motivo di assenza va effettuata con le modalità concordate con il Centro per l'Impiego ovvero mediante ogni altra modalità ritenuta idonea a garantire la certezza dell'avvenuto invio della comunicazione.

4.3 Informativa agli utenti

L'utente deve essere messo a conoscenza, tramite opportuna informativa, di quali siano le cause di giustificato motivo di assenza e del termine entro il quale è possibile comunicare lo stesso al Centro per l'Impiego, nonché sulle modalità con cui effettuare le relative comunicazioni.

5. Documentazione presentata in sede di ricorso

Il Comitato valuta il ricorso esclusivamente sulla base della documentazione trasmessa dalle parti.

Il ricorrente deve provare i fatti costitutivi del proprio interesse o della violazione lamentata in maniera sufficientemente circostanziata e precisa.

La segreteria del Comitato svolge funzioni di supporto procedimentale ma non può supplire eventuali carenze/omissioni delle parti.



Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

**AL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
di cui all'articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015**

Il/la sottoscritto/a

Nato/a a il

Residente a

Via/Piazza

Domiciliato/a a

Via/Piazza

C.F.

PEC

e-mail

PROPONE RICORSO ai sensi dell'art. 21, comma 12 del d.lgs. n. 150/2015

avverso il provvedimento del Centro per l'Impiego di

comunicato con nota prot. n. del

avente ad oggetto (indicare il contenuto del provvedimento)

.....

.....

.....

CHIEDE

(illustrare chiaramente quello che viene richiesto con il ricorso, indicando dettagliatamente le motivazioni a
supporto di tale richiesta)

.....

.....

.....

.....

DICHIARA di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente ricorso ai seguenti recapiti:

PEC/e-mail

Allegare a supporto del ricorso tutta la documentazione provante quanto dichiarato.

Il Comitato valuta il ricorso esclusivamente sulla base della documentazione trasmessa dalle parti. Il ricorrente deve provare i fatti costitutivi del proprio interesse o della violazione lamentata in maniera sufficientemente circostanziata e precisa. Il Comitato non può supplire eventuali carenze/omissioni delle parti.

Allegati al ricorso:

.....
.....
.....

ACCONSENTE ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679), con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali per le finalità strettamente connesse e necessarie alla presa in carico e all'esame del presente ricorso secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa in calce.

Data,

Firma del ricorrente

Allegare al ricorso:

- fotocopia del documento di identità del ricorrente in corso di validità;
- eventuale copia del provvedimento del Cpl di adozione della sanzione ricevuto dal ricorrente, con indicazione dell'avvenuta notifica da parte del Cpl;
- eventuale copia della ricevuta INPS di presentazione domanda NASpl/DIS-COLL;
- eventuale copia della documentazione attestante la presenza di giustificato motivo da parte del ricorrente;
- eventuale documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione/invio da parte del ricorrente al Cpl della documentazione attestante il giustificato motivo;
- eventuale altra documentazione a supporto del ricorso presentato.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ex articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)

La presente informativa, resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in ambito di protezione dei dati personali), descrive le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali trattati dal Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro - Direzione Generale delle Politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione nell'ambito delle attività istituzionali di competenza.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito "Ministero"), con sede in via Vittorio Veneto 56, 00187, Roma.

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il responsabile della protezione dei dati, nominato dal titolare del trattamento, è raggiungibile al seguente indirizzo: PEC dpo@pec.lavoro.gov.it; e-mail dpo@lavoro.gov.it

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI

Il titolare del trattamento tratterà i dati personali (dati anagrafici, dati di contatto, ecc.) degli interessati, dai medesimi direttamente forniti o ottenuti da terzi, compresi quelli appartenenti alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, in osservanza delle basi giuridiche legittimanti e nel rispetto delle finalità perseguite nello svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite alla Direzione generale.

FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali saranno trattati dal titolare del trattamento nell'adempimento di obblighi di legge o nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.

I dati personali degli interessati, saranno trattati nel rispetto delle basi giuridiche legittimanti, limitatamente a quanto necessario rispetto alle finalità perseguite nello svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite, ivi comprese le finalità connesse alle attività istruttorie relative all'adozione dei provvedimenti di competenza.

MODALITÀ E TEMPI DI CONSERVAZIONE

Il trattamento dei suddetti dati è effettuato mediante l'utilizzo di supporti informatici o cartacei, e in modo da garantire un'adeguata sicurezza e riservatezza e da impedire l'accesso o l'utilizzo non autorizzato sia dei dati personali che degli strumenti impiegati per il loro trattamento. Pertanto, tali dati personali saranno trattati e conservati nel pieno rispetto dei principi di necessità, minimizzazione dei dati e limitazione del periodo di conservazione, nei termini e nelle modalità stabiliti dal Regolamento.

DESTINATARI DEI DATI

Sono destinatari dei dati raccolti i soggetti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, quali responsabili del trattamento.

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale autorizzato, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

I dati trattati potranno essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'autorità giudiziaria.

I dati personali non saranno oggetto di diffusione se non espressamente previsto da norma.

TRASFERIMENTO DEI DATI EXTRA-UE

L'eventuale trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili. Gli interessati, qualora desiderassero ottenere ulteriori dettagli sulle misure di sicurezza messe in atto per proteggere i dati personali forniti, potranno contattare il titolare del trattamento.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'esercizio dei diritti indicati dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento, nei limiti e nelle modalità ivi stabiliti, quali ad esempio l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento.

Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da inviare ai seguenti indirizzi: PEC: dpo@pec.lavoro.gov.it; e-mail dpo@lavoro.gov.it

L'interessato ha diritto, inoltre, a revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento, laddove compatibile con le finalità del trattamento dei dati in questione.

Il titolare del trattamento si impegna a rispondere alle richieste degli interessati al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta. Tale termine potrà essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità o numerosità delle richieste pervenute.

Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, hanno diritto di proporre reclamo al Garante (articolo 77) o di adire le competenti sedi giudiziarie (articolo 79).